

N. R.G. 8751/2020



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA**  
**SEZIONE SPEC. IMPRESA**

Il tribunale, in composizione collegiale in persona dei signori magistrati  
dott. Raffaele Del Porto presidente  
dott. Carlo Bianchetti giudice  
dott. Davide Scaffidi giudice relatore  
ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **8751/2020** promossa da:

**AZ. AGRICOLA M** [REDACTED] **S.S. (C.F. [REDACTED])**

Con l'avv. [REDACTED];

ATTRICE

contro

**L** [REDACTED] **B** [REDACTED] **SOCIETA AGRICOLA COOPERATIVA (C.F. [REDACTED])**

Con l'avv. [REDACTED];

CONVENUTA

**Oggetto:** delibera esclusione socio cooperativa

**Conclusioni:**

Per l'attrice:

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:

- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi indicati in narrativa, invalida, illegittima, nulla, inefficace e comunque annullare l'esclusione della società M [REDACTED] deliberata dal Consiglio di Amministrazione L [REDACTED] B [REDACTED] in data 30.06.2020 e comunicata con lettera pec in data 13.07.2020, con ogni conseguente provvedimento di legge, con salvezza di ogni altro diritto patrimoniale e non patrimoniale, anche di natura risarcitoria da valutarsi in diversa sede.



Per la convenuta:

Reiectis adversis,

Rigettare in quanto infondata in fatto ed in diritto la domanda proposta dalla società M [REDACTED] [REDACTED] s.s. confermando la validità della delibera CDA L [REDACTED] B [REDACTED] assunta in data 30.06.2020 e notificata in data 13.07.2020, confermando l'esclusione del socio Società M [REDACTED] s.s a far tempo dal 13.07.2020.

In ogni caso con vittoria di spese ed onorari di giudizio .

### FATTO E PROCESSO

M [REDACTED] ("M [REDACTED]"), socia di L [REDACTED] B [REDACTED], Società Agricola Cooperativa a r.l., ha proposto opposizione avverso la delibera di esclusione del socio dalla compagine sociale, adottata dal consiglio di amministrazione il 30.6.2020 e comunicata il 13.7.2020.

A fondamento dell'opposizione, M [REDACTED] ha dedotto: a) l'irregolarità della notifica, avvenuta a mezzo pec anziché a mezzo raccomandata, come prescritto da statuto; b) la genericità del contenuto della delibera per omessa indicazione dei motivi di esclusione; c) l'assenza di giustificati motivi addebitabili al socio ai fini della sua esclusione.

La cooperativa ha chiesto il rigetto dell'opposizione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione attorea è fondata.

Come noto, l'invalidità della deliberazione di esclusione può derivare, oltre che da vizi procedurali o afferenti alla regolare convocazione o composizione dell'organo deliberante, anche da vizi inerenti al contenuto, e in particolare alla completezza della motivazione dell'esclusione. La delibera di esclusione rientra, infatti, in quel numero limitato di decisioni degli organi sociali che sono soggette all'obbligo di motivazione (Cass. civ. Sez. VI - 1 Ord., 22/07/2020, n. 15647), ciò che in questa fattispecie si rivela funzionale ad assicurare il diritto di difesa del socio in sede di opposizione nonché a consentire il controllo dell'organo giudicante sulla legittimità della deliberazione. Per poter predicare la legittimità dell'esclusione del socio deve essere ravvisata non solo l'effettiva ricorrenza della causa di esclusione sottesa al provvedimento di estromissione impugnato e la sua riconducibilità fra quelle previste dalla legge ovvero dallo statuto, ma anche la congruità della motivazione adottata a sostegno dell'esclusione, restando preclusa soltanto l'indagine sull'opportunità del provvedimento.

Affinché l'obbligo di motivazione possa ritenersi assolto, dunque, il contenuto della delibera non può limitarsi a un generico richiamo ai motivi previsti dalla legge o dallo statuto ai fini dell'esclusione, ma deve



comprendere l'enunciazione degli addebiti sollevati nei confronti del socio, che integrino violazioni di gravità tale da giustificare, per legge o statutariamente, la sua esclusione dalla compagine sociale.

Sulla questione, Cass. civ. Sez. I Sent., 21/02/2017, n. 4402 (rv. 643875-01) ha affermato che “Nel giudizio di opposizione contro la delibera di esclusione del socio di una società cooperativa, quest'ultima - che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore - ha l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato, a partire dalla comunicazione al socio escluso degli addebiti mossi nei suoi confronti”.

Nel caso in esame la delibera di esclusione di M█████ non presenta alcun riferimento a fatti specifici eventualmente commessi dal socio in violazione della legge o dello statuto sociale; il contenuto della delibera, semmai, si esaurisce nella dichiarazione di esclusione di M█████ dalla compagine sociale “ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale”, clausola che per l'appunto prevede l'esclusione del socio quale conseguenza di una pluralità di fattispecie, nessuna delle quali è stata richiamata nella delibera oggetto di opposizione.

Del pari, nemmeno dalla comunicazione di esclusione (avvenuta regolarmente via pec il 13.7.2020, essendo irrilevante il fatto che la trasmissione non sia stata effettuata per raccomandata, come prescritto dallo statuto, dal momento che la comunicazione via pec riveste il medesimo valore legale) è dato ricavare le ragioni dell'esclusione. Al riguardo si osserva che, come affermato da Cass. civ. Sez. I Ord., 23/07/2021, n. 21243 “Nelle società cooperative la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione prevista dall'art. 2527 (ora art. 2533) non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento né l'adozione di specifiche formalità, ma è sufficiente che risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell'adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l'opposizione”.

La mancata indicazione dei motivi di esclusione (tanto nella delibera quanto nella comunicazione di esclusione) non può ritenersi superata – diversamente da quanto ritenuto dalla cooperativa - dalla dedotta previa conoscenza da parte del socio degli addebiti sollevati in passato nei suoi confronti, ad esempio con la comunicazione dell'11.5.2020. In proposito si osserva in primo luogo che tale comunicazione non è stata nemmeno richiamata nella delibera di esclusione opposta; in secondo luogo si evidenzia che la comunicazione del maggio 2020 conteneva una serie eterogenea di contestazioni, alcune delle quali nemmeno astrattamente idonee a determinare l'esclusione del socio ai sensi di legge o dello statuto (a titolo di esempio, in quell'occasione era stata contestata a M█████ la mancata adesione a proposte conciliative formulate dalla società, circostanza per l'appunto non riconducibile ad alcuna violazione statutaria o di legge e tantomeno a una violazione sanzionabile con l'esclusione).

Diversamente da quanto affermato dalla convenuta, poi, la valutazione circa la legittimità della delibera di esclusione deve basarsi esclusivamente sui fatti posti a suo tempo a sostegno del provvedimento sanzionatorio, non potendo la cooperativa invocare in questa sede fatti nuovi o ulteriori rispetto a quelli oggetto di contestazione (contestazione che, per l'appunto, in questo caso non è stata fatta).



In definitiva, pertanto, risultando dirimente la mancanza di motivazione della delibera, l'esclusione di M[REDACTED] deve ritenersi illegittima e la relativa delibera deve essere annullata.

#### Sulle spese

Le spese seguono la soccombenza. Vengono liquidate in favore dell'attrice, tenuto conto del valore indeterminato della controversia, del suo grado di complessità medio, dei compensi medi previsti per ciascuna attività, avuto riguardo al secondo degli scaglioni applicabili (52.000,01-260.000,00).

#### **PQM**

Il tribunale, definitivamente pronunciando,  
annulla la delibera del consiglio di amministrazione oggetto di opposizione;  
condanna la convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attrice, liquidate in € 196,00 per contributo unificato, € 27,00 per marca da bollo, € 14.103,00 per compensi, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.

Brescia, 3.4.2024

Il giudice est.  
dott. Davide Scaffidi

Il presidente  
dott. Raffaele Del Porto

